

Gentili Signori

c/o

Avv. Rossana Panico

via pec all'indirizzo: rossanapanico@avvocatinapoli.legalmail.it

Milano, 5 maggio 2025

Oggetto: Provincia di Benevento /

Gentili Signori,

facendo seguito agli intercorsi colloqui, la Provincia di Benevento sottopone la seguente proposta di:

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

la **Provincia di Benevento**, P.IVA e C.F. 92002770623 (nel seguito la "**Provincia**"), con sede in Benevento Piazza Castello, in persona del Vicepresidente e legale rappresentante dott. Nino Lombardi, a ciò debitamente autorizzato, con l'avv. David Maria Marino, presso il cui indirizzo pec elegge domicilio ai fini del presente atto david.marino@milano.pecavvocati.it

da una parte

e

nella qualità di esercente la

potestà genitoriale nei confronti del minore
debitamente autorizza
03/2025 del Tribunale di Benevento (**Allegato A**)

e

(congiuntamente, gli "**Eredi**"), tutti con l'avv. Rossana Panico, presso il cui indirizzo pec eleggono domicilio ai fini del presente atto rossanapanico@avvocatinapoli.legalmail.it

dall'altra parte

(la Provincia e gli Eredi, nel seguito congiuntamente, le "**Parti**")

premessato che:

- - in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sugli allora
ha citato la Provincia
avanti al Tribunale di Benevento, al fine di ottenerne la condanna, previo accertamento della
relativa responsabilità, al risarcime
in conseguenza del sinistro stradale
verificatosi in data 9 aprile 2013 alla strada provinciale
(l' "**Incidente**");
- la causa è stata rubricata al numero di R.G. 639/2017 (il "**Giudizio di Primo Grado**");
- la Provincia si è costituita nel Giudizio di Primo Grado, contestando la fondatezza delle domande
attoree per le ragioni indicate in atti, qui da intendersi richiamate;
- all'esito del Giudizio di Primo Grado la Provincia è stata condannata al risarcimento del danno in
favore della sig.ra in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sugli
allora minori

- con atto di citazione in appello in data 5 marzo 2021, la Provincia ha impugnato la sentenza resa all'esito del Giudizio di Primo Grado avanti alla Corte d'Appello di Napoli, chiedendone l'integrale riforma;
- la causa è stata rubricata al n. 1158/2021 (il "**Giudizio d'Appello**" e, insieme al Giudizio di Primo Grado, i "**Giudizi**");
- gli Eredi si sono costituiti nel Giudizio d'Appello contestando la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla Provincia e chiedendone il rigetto;
- con ordinanza del 25 giugno 2021, la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Provincia, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 9 luglio 2022;
- nelle more, a fronte di reciproche concessioni, al fine di evitare i costi e l'alea della lite, la Provincia e gli Eredi, senza nulla reciprocamente riconoscere in ordine alla fondatezza delle rispettive pretese, hanno definito transattivamente i Giudizi, sottoscrivendo l'accordo qui allegato (l'"**Accordo Transattivo**");
- successivamente, tra le Parti è sorta controversia in merito al contenuto ed alla validità dell'Accordo Transattivo per la carenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare competente alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo da parte della Sig.ra _____ anche per conto degli allora figli minori _____) (la "**Controversia**");
- la sig.ra _____ in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore _____, e la sig.ra _____, divenuta frattanto maggiorenne, hanno quindi avviato, con separati inviti, procedimento di negoziazione assistita nei confronti della Provincia, la quale vi ha aderito;
- intervenuta nel mentre l'autorizzazione del Giudice Tutelare competente, innanzi citata, le Parti, a fronte di reciproche concessioni e senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, intendono definire ogni pretesa relativa alla Controversia, all'Incidente e/o ai Giudizi, alle condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso,

le Parti stipulano e convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2. Oggetto

2.1. La Provincia, a puro titolo transattivo e senza nulla riconoscere in ordine alla fondatezza delle pretese degli Eredi, si impegna al pagamento in loro favore della somma complessiva di €160.000,00 oltre ad un contributo per le spese legali sostenute pari ad €19.138,08.

2.2. La somma di cui al punto (i) che precede sarà versata dalla Provincia, o da soggetto terzo all'uopo incaricato in suo nome e per suo conto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento dell'accettazione della presente proposta da parte:

- (1) della sig.ra _____ o, quale esercente la potestà genitoriale su _____ unitamente a copia dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, con relativa Attestazione di Conformità, alla definizione transattiva della controversia di cui in premessa, e
- (2)

inviata all'indirizzo pec dell'avv. David Marino ed in originale presso lo Studio legale DLA Piper, via della Posta 7, 20123 Milano, mediante bonifici bancari da eseguirsi come segue:

- €80.000 (ottantamila/00) in favore di _____ come indicato nel provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare il quale prevede:

- €10.000,00 *“lasciati liberi in favore della ricorrente per le spese ordinarie”* versati, quindi, sul c/c intestato alla Sig.ra _____ autorizzata senza vincolo di reimpiego, da destinarsi alle necessità ed esigenze quotidiane del minore;
- €70.000,00 versati sul c/c intestato alla _____ la quale è stata autorizzata a riscuotere in nome e per conto del figlio minore, la quota parte ad esso spettante della somma indicata, con vincolo di reimpiego, giusta provvedimento del G.T. che così disponeva *“con libretto postale e/o buoni postali intestati al minore con il vincolo del giudice tutelare con vincolo sino al compimento del diciottesimo anno d’età”*
- €80.000 (ottantamila/00) in favore di _____
- €19.138,08 in favore dell'avv. Rossana Panico, a titolo di contributo spese legali, sul c/c a quest'ultima intestato, codice IBAN: _____

3. Effetti e natura tombale dell'accordo transattivo

- 3.1.** Con la sottoscrizione e lo scambio del presente accordo ed a fronte dell'integrale paga somme di cui al punto 2, _____ quale esercente la potestà genitoriale sul minore come da provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare allegato, e rinunciano ad ogni domanda, pretesa, diritto, azione, ragione, attuali, presenti e/o futuri, di qualsivoglia natura, contrattuale, extracontrattuale, ed a far valere qualsiasi provvedimento e/o statuizione e/o decisione ed in qualunque sede (civile, penale etc.) relativi alla Controversia, all'Incidente, ai Giudizi ed all'Accordo Transattivo, ai fatti ivi dedotti ed ad ogni altro fatto ad esso relativo e/o connesso e/o collegato, direttamente o indirettamente, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dalla Provincia e/o dai suoi funzionari e/o amministratori e/o esponenti e, per quanto occorre possa, dai loro assicuratori e riassicuratori.
- 3.2.** La Provincia, con la sottoscrizione del presente Accordo Transattivo, dichiara di accettare, come in effetti accetta, le sopraindicate rinunce senza eccezione e/o condizione.
- 3.3.** Pertanto, le Parti dichiarano che, con la sottoscrizione e lo scambio del presente Accordo Transattivo ed a fronte dell'integrale pagamento delle somme di cui al punto 2 si intenderà definitivamente risolta la Controversia tra loro insorta ed esse si riterranno integralmente soddisfatte in ogni loro pretesa o pendenza, insorta o insorgente, dandosi reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere in relazione alla medesima Controversia, all'Incidente, ai Giudizi ed a tutti i fatti ivi dedotti e/o deducibili.
- 3.4.** Le Parti riconoscono, quindi, che il presente Accordo Transattivo ha natura “tombale”.

4. Riservatezza

Il contenuto dell'accordo transattivo di cui alla presente proposta ha natura strettamente riservata e confidenziale. Conseguentemente, le Parti si obbligano a non darne notizia a terzi se non nei limiti strettamente necessari per adempiere ad obblighi di legge o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ovvero per la tutela dei propri diritti.

5. Nullità parziale

L'eventuale nullità, accertata in sede giudiziale o arbitrale, di una o più clausole o di singoli patti dell'accordo di cui alla presente scrittura non comporterà la nullità dell'intero accordo, né la nullità delle clausole e patti indipendenti da quelli dichiarati nulli.

6. Legge applicabile e foro competente

L'Accordo di cui alla presente scrittura è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla stessa. Qualunque controversia inerente all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e/o all'invalidità del predetto accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

7. Imposta di registro

Il pagamento dell'imposta di registro relativa all'accordo di cui alla presente scrittura sarà a carico della Parte che avrà dato luogo alla sua applicazione.

*

Rimaniamo in attesa di ricevere una Vostra comunicazione contenente l'integrale trascrizione della presente e la Vostra espressa accettazione.

Cordiali saluti.

Provincia di Benevento (Nino Lombardi)